

n. **67/2021** Ruolo C.P.  
n. **67/2021 sub 1** Ruolo C.P. (*giudizio di omologazione*)



Tribunale di Milano  
Sezione II<sup>^</sup> civile

riunito in camera di consiglio in data **10.11.2022**, nelle persone dei signori

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice relatore

nel procedimento di omologazione rubricato al n. **67/2021 sub 1** del concordato preventivo C.P. n. 67/2021, al quale è stata riunita la procedura prefall. n. 1023/2021 promossa dal PM-sede, proposto

DA

**P&L TRADE S.R.L.** con sede legale in Carrara, viale XX Settembre n. 312 bis, iscritta alla C.C.I.A.A. di Massa Carrara Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese 01397060458, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Marco Bianchi, giusta determina ex art. 152, co. 3 L.F. in data 13.08.2021, rappresentata e difesa dall'Avv. David Cappetta (c. f. CPPDDG69B15E463Z) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Massa, via Massa Avenza n. 38/b, giusta procura agli atti del procedimento n. 67/2021 Ruolo C.P..

**RICORRENTE PER OMOLOGAZIONE**

- letti gli atti e i documenti prodotti;
- preso atto dell'acquisizione del fascicolo del concordato preventivo n. 67/2021 Ruolo C.P. e udita la relazione del Giudice Delegato;
- visto il parere ex art. 180 L.F. del Commissario Giudiziale acquisito in data 26.10.2022;
- vista la nota di deposito di parte proponente acquisita in data 26.10.2022,
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.11.2022;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO  
EX ART. 180 L.F.**

**PREMESSO CHE**

**P&L TRADE S.R.L.** (di seguito, per brevità, P&L) aveva depositato avanti al Tribunale di Massa (n. 3/2021 Ruolo C.P. Tribunale di Massa) domanda di concordato con riserva trasmessa unitamente alla prefallimentare ivi incardinata dal PM al Tribunale intestatario per competenza



territoriale con decreto del 02.07.202, con il quale Tribunale di Massa aveva, infatti, dichiarato la propria incompetenza di favore del Tribunale intestatario;  
alla predetta procedura di concordato e alla procedura prefallimentare venivano attribuiti dalla Cancelleria dell'Ufficio intestatario, rispettivamente, i nuovi numeri di ruolo 66/2021 e 1023/2021;  
-seguivano, ai fini che qui rilevano:  
la rinuncia alla domanda prenotativa n. 66/2021 Ruolo C.P.;  
la dichiarazione con decreto collegiale del 19.08.2021 di improcedibilità per rinuncia della predetta domanda n. 66/2021 Ruolo C.P.;  
il deposito di **proposta c.d. piena** di concordato del 17.08.2021 rubricata al n. **67/2021** Ruolo C.P., oggetto del presente procedimento, alla quale veniva riunita la sopra riferita procedura prefallimentare n. 1023/2021 promossa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa e fatta propria dal PM-sede;  
-passando all'*iter* pre-concordatario avanti al Tribunale intestatario, seguivano altresì:  
-il decreto emesso dal G.R. in data 08.09.2021 di convocazione della società debitrice ex art. 162 L.F. avanti al collegio per la data del 30.09.2021, in ragione di plurimi rilievi rilevati d'ufficio e *prima facie* ostativi alla fattibilità giuridica della proposta, con termine sino al 24.09.2021 per deposito di note difensive da parte della debitrice;  
-il deposito di nota difensiva da parte della ricorrente nel termine del 24.09.2021 (acquisita dalla Cancelleria in data 27.09.2021);  
-la celebrazione di udienza in data 30.09.2021, all'esito della quale il Collegio, sollevato ulteriore profilo critico in ordine al trattamento riservato ai creditori Granade Srl e Kamet Advisory Srl (ora -rispettivamente- Fallimento Grenade Srl presso il Tribunale di Massa e Fallimento Kamet Advisory Srl presso il Tribunale di Milano), delegava il G.R. per la trattazione di udienza in prosecuzione, onde consentire a P&L di interloquire con le predette Procedure e pervenire ad un accordo para-concordatario, integrativo della proposta di concordato formulata dalla debitrice;  
-al fine di consentire a P&L di ottenere riscontro da parte delle predette Procedure veniva tenuta avanti al G.R. dapprima l'udienza del 13.10.2021, successivamente rinviata in prosecuzione al 20.10.2021, all'esito della quale il G.R. non essendo ancora pervenuto riscontro in ordine al proponendo patto paraconcordatario con i predetti Fallimenti, assegnava i seguenti termini per trattazione cartolare;  
-seguivano:  
nota di deposito di P&L acquisita dalla Cancelleria in data **13.12.2021** nel fascicolo prefall. n. 1023/2021, contenente la proposta a saldo e stralcio dei crediti vantati da Fallimento Grenade Srl e Fallimento Kamet Advisory Srl, con autorizzazione dei rispettivi G.D. e prova dei bonifici effettuati in esecuzione di tale accordo;  
nota di deposito del PM datata 30.11.2021 ed acquisita dalla Cancelleria in data **15.12.2021**;  
-con decreto del 16.12.2021 (comunicato in data 05.01.2022) il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato, nominava C.G., l'avv. Davide Lambicchi e disponeva che quest'ultimo provvedesse alla pubblicazione di un invito ad offrire a condizioni migliorative rispetto alle offerte di acquisto dei beni della P&L già contenute nel piano concordatario di natura liquidatoria;  
-con nota di deposito del 010.2.2022 il C.G. evidenziava plurime criticità inerenti le proposte di acquisto dei beni costituenti l'attivo concordatario, che avrebbero potuto determinare la non fattibilità giuridica della proposta ed impedire l'avvio della procedura ex art. 163 bis l.f., indicava i profili da emendare e prospettava una soluzione transattiva per definire i rapporti con Costa Medicea s.r.l. (il principale creditore per canoni d'affitto);  
-con provvedimento del 05.02.2022 il GD, condivisi i rilievi del C.G., assegnava termine a P&L per procedere alle integrazioni-modifiche della proposta di concordato e differiva l'adunanza dei creditori originariamente fissata per il 13.04.2022 al 13.7.2022 (con il conseguente termine del 28.5.22 per il deposito della relazione ex art. 172 l.f.);



-la società nel termine assegnato depositava atto di integrazioni e modifiche al piano concordatario prevedendo:

- la transazione con Costa Medicea secondo le indicazioni contenute nel provvedimento del GD e nell'informativa del CG (cessione da P&L a Costa Medicea dell'autorizzazione estrattiva, pagamento di € 50.000 a P&L, rinuncia al credito per canoni nei confronti di P&L, scioglimento consensuale del contratto di affitto della cava, diritto di P&L di lasciare i propri beni materiali nella cava, gratuitamente sino al 31.12.22 e con il pagamento di una indennità di € 1.000 mensili sino alla vendita);

- due nuove offerte, di complessivi € 50.000, per l'acquisto di buona parte dei beni mobili della società;

- il recepimento degli effetti dei versamenti effettuati dal socio Value s.r.l. dopo il deposito della proposta di concordato (€ 14.793,00 a saldo e transazione dei crediti di € 451.680,00 per finanziamenti infra gruppo, ed € 13.530,91 per integrare le disponibilità liquide della società necessarie a costituire il fondo per le spese di procedura) e dell'impegno assunto dall'amministratore di P&L a farsi carico del pagamento del debito di € 5.107,00 nei confronti del Comune di Serravezza, subordinatamente all'omologa del concordato;

- l'aumento del fondo oneri per le spese di pubblicità ed altri oneri prededucibili della procedura, da 3.237 a 13.237, in prededuzione;

-il GD con provvedimento del 03.03.2022 preso atto delle predette integrazioni confermava l'adunanza dei creditori per la data del 13.07.2022, disponeva che il C.G. provvedesse alla pubblicazione dell'invito ad offrire per 30 giorni sul PVP e che P&L e provvedesse, altresì, entro il 31.03.2022 a stipulare e depositare la transazione con Costa Medicea, e che designasse quale eventuale liquidatore giudiziale terzo ed indipendente un professionista con studio in località prossima al circondario del Tribunale;

- P&L provvedeva quindi ad entrambi gli adempimenti (depositando il 10.3.22 la dichiarazione del dott. Davide Giolo, commercialista con studio in Milano; depositando in data 31.3.22 la transazione autorizzata, stipulata il 29.3.22 con Costa Medicea s.r.l.; versando in data 30.03.2022 l'amministratore di P&L, con somme proprie il debito di € 5.107,05 della società nei confronti del Comune di Serravezza, pagamento che nel piano era condizionato all'omologa);

-in data 13.04.2022 avanti al CG si svolgeva la procedura competitiva ex art. 163 bis L.F., che si concludeva con l'aggiudicazione di entrambi i lotti come segue:

Lotto 1, costituito da 4 macchinari offerti al prezzo base di € 27.500, veniva aggiudicato al prezzo di € 30.700,00 a Dazzini s.r.l., che in data 17.5.22 effettuava il pagamento;

Lotto 2, costituito da un escavatore offerto al prezzo base di € 23.100, veniva aggiudicato al prezzo di € 25.100,00 a Escavazione Fossa Tomei s.r.l., che in data 26.5.22 effettuava il pagamento.

-seguiva il voto dei creditori, che approvavano il concordato;

-con decreto del 15.9.2022 il Tribunale, dato atto della raggiunta la maggioranza (atteso che hanno espresso voto favorevole creditori per complessivi € 139.704,32 rispetto ai crediti ammessi al voto per € 164.581,38) richiesta dall'art. 177 L.F., ha dichiarato approvato il concordato ed ha fissato per il giorno 10.11.2022, ore 12,15, l'udienza collegiale di comparizione delle parti per il giudizio di omologazione;

- in data 26.10.2022 è stato acquisito il parere ex art. 180 L.F. del C.G.;

- in data 26.10.2022 è stata acquisita nota di deposito di parte proponente attestante la notifica al C.G.,

\*\*\*

Non risultano creditori dissenzienti, quali creditori che abbiamo, cioè, espresso un voto contrario.

Conseguentemente non sono state proposte opposizioni avverso il procedimento di omologazione, come da attestazione della Cancelleria, agli atti.



**Nel merito.**

**PROPOSTA E PIANO**

La proposta “definitiva” di concordato è quella oggetto di integrazioni, come in epigrafe, sottoposta al voto dei creditori e da questa approvata.

Trattasi di concordato di natura liquidatoria.

Il piano non prevede la suddivisione dei creditori in classi.

La proposta in esame prevede, ai fini che qui rilevano, a fronte di un attivo realizzabile di complessivi € 153.259,00 e di passività complessive di € 276.928,00, il soddisfacimento dei creditori come segue:

1. il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, di complessivi € 68.245,00;
2. il pagamento dei crediti privilegiati di € 12.042,00, entro un anno dalla definitiva efficacia del decreto di omologa;
3. il pagamento parziale in misura non inferiore al 20% dei creditori chirografari di complessivi € 142.207,00 entro il 2024, e nessun pagamento per i creditori postergati di € 54.435,00; nonché:
4. un residuo attivo di € 44.531,00 destinato a fondo rischi e margine di procedibilità, che potrà aumentare sensibilmente la percentuale distribuibile ai creditori chirografari.

La misura sopra riferita della percentuale (minima) del credito offerto in pagamento ai creditori chirografari è, quindi, coerente con quanto dettato dall’art. 160 ultimo co. L.F..

La società debitrice ha, peraltro, espressamente previsto che l’eventuale maggior attivo derivante dalla liquidazione verrà ripartito ai creditori (Cfr. pag. 18 della proposta piena di concordato, ove si legge: *“In particolare, per i creditori chirografari, la Società assicura una percentuale minima di soddisfazione del 20%, la quale tuttavia è suscettibile di aumentare sensibilmente, potendo auspicabilmente raggiungere una percentuale superiore al 40%, per effetto delle risorse costituenti il margine di procedibilità - fondo rischi”*).

Il fabbisogno concordatario nel piano a corredo della proposta votata dai creditori è il seguente:

Attività	153.259
Prededuttivi	68.245
Privilegiati	12.042
<b>Residuo per chirografari</b>	<b>72.972</b>
Soddisfazione chirografari 20%	28.441
<b>Margine procedibilità</b>	<b>44.531</b>

Nella relazione ex art. 172 L.F., all’esito delle verifiche del C.G., l’attivo stimato è indicato in euro 162.559 e il passivo in euro 281.781.



*In ordine alla durata del piano di concordato*

Quanto ai **tempi il realizzo** della proposta, il piano originario prevede il seguente **orizzonte temporale massimo: anno 2024** (e quindi al **31.12.2024**).

La proposta di concordato votato prevede, infatti, il pagamento non integrale dei creditori chirografari, entro 24 mesi dalla data di efficacia definitiva del provvedimento di omologazione ex art. 180 l. fall., nella misura che deriverà da tutte le rinvenienze attive realizzate dalla liquidazione del patrimonio della società, e in ogni caso in misura non inferiore al 20% del totale.

Siffatta percentuale è stata in concreto stimata dal CG, da ultimo, nel parere ex art. 180 L.F. di cui *infra* nella misura del 54%.

Il Collegio prenda atto, infine, come da dichiarazione recepita a verbale in udienza, che la società valuterà la sussistenza dei presupposti per dare corso all'esecuzione degli obblighi concordatari nel termine anticipato al "30.06.2023" (e quale previsione peraltro già contemplata nel piano finanziario Cfr. pag. 22), in ragione dell'attivo già sino ad ora realizzato.

**DETERMINAZIONI DEL TRIBUNALE**

Il Collegio, esaminata la proposta definitiva e votata *ut supra*, dichiara sussistere tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato.

Giova premettere, come da condiviso indirizzo di legittimità, che il Tribunale è chiamato a verificare la fattibilità del piano, nei termini che seguono: "*In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura.*

*Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica"* (Cfr. Cass. S.U. n. 1521/2013).

Requisiti di fattibilità che, nella specie, devono ritenersi positivamente assolti.

Il Collegio deve in primo luogo confermare, infatti, in questa sede la valutazione espressa dal Tribunale in sede di ammissione e dal G.D. a seguito delle integrazioni disposte prima dell'adunanza.

Né sono state segnalate nel parere ex art. 180 L.F. circostanze sopravvenute idonee a modificare le conclusioni rese favorevolmente in sede di relazione ex art. 172 L.F.

Ed in particolare:



*-in ordine al parere ex art. 180 L.F.*

Nel parere ex art. 180 L.F. ha ribadito che: “il piano su cui si basa la proposta di concordato appare attendibile, sostenibile e coerente.

*In particolare il piano, come modificato ed integrato, si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili”, atteso che:*

*“le transazioni autorizzate e concluse, da un lato hanno eliminato le criticità relative alla natura postergata del passivo nei confronti dei finanziatori della società e, dall’altro, hanno eliminato le criticità relative all’attivo derivante dalla cessione delle autorizzazioni estrattive ed al passivo prededucibile e privilegiato derivante dal contratto d’affitto della cava;*

*- l’apporto di finanza esterna da parte del socio Value s.r.l., oltre ad avere consentito la transazione del debito nei confronti dei finanziatori della società, ha dotato la stessa della liquidità necessaria per le spese di procedura, ed ha ridotto il debito nei confronti del Comune di Serravezza con il relativo rischio di revoca delle autorizzazioni estrattive.*

*Il piano proposto dalla società prevede, inoltre, modalità attuative compatibili con le risorse a disposizione e per questa ragione deve essere ritenuto fattibile.*

*Il piano concordatario integrato e modificato prevede:*

*- un attivo realizzabile di complessivi € 153.259,00 a fronte di passività per complessivi € 276.928,00;*

*- il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, di complessivi € 68.245,00, nonché dei crediti privilegiati di € 12.042,00, entro un anno dalla definitiva efficacia del decreto di omologa;*

*- il pagamento parziale in misura non inferiore al 20% dei creditori chirografari di complessivi € 142.207,00 entro il 2024, e nessun pagamento per i creditori postergati di € 54.435,00;*

*- un residuo attivo di € 44.531,00 destinato a fondo rischi e margine di procedibilità, che potrà aumentare sensibilmente la percentuale distribuibile ai creditori chirografari.*

*Il sottoscritto commissario, come illustrato nella relazione ex art. 172 l.f., è pervenuto a formulare l’ipotesi di soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 54%.*

*Nessun riparto è previsto nel piano a favore dei creditori postergati.”*

A tanto si aggiunga che il pagamento da parte dell’A.U. richiamato in premessa ha scongiurato il pericolo della caducazione dell’autorizzazione dell’escavazione.

La proposta transattiva sottoscritta con Costa Medicea in data 16.02.2022 ha, inoltre, consentito di realizzare, oltre all’attivo di € 50.000 più IVA, anche una diminuzione del passivo di € 80.000,01 oltre IVA per la rinuncia di Costa Medicea al corrispondente credito per canoni (di cui € 48.010,76 oltre IVA in prededuzione in quanto maturati in corso di procedura).

La procedura competitiva di cui in premessa ha consentito, altresì, di collocare sul mercato i due lotti (euro 30.700 + Iva e 25.100) componenti il perimetro aziendale di P&L., con conseguente vendita avvenuta come da nulla osta del 28.05.2022.

Alle considerazioni che precedono si aggiunga, infine, la valutazione di convenienza della soluzione concordataria votata.

Sia il Commissario Giudiziale che l’attestatore hanno confermato come lo scenario fallimentare determinerebbe un minor realizzo.



E segnatamente, come riepilogato dal C.G. nel parere ex art. 180 L.F., si consideri che:

*“Da un lato, infatti, il concordato consente:*

- la postergazione di debiti per complessivi € 54.274 (di cui 33.270 prededucibili per erogazioni di finanza esterna e 21.004 chirografari) con il conseguente aumento dell'attivo disponibile per gli altri creditori;*
- il contenimento dei costi della procedura, per il compenso del liquidatore giudiziale (che il dott. Davide Giolo ha dichiarato di accettare in misura inferiore a quella prevista dalle tabelle ministeriali) e per la tenuta delle scritture contabili (che la Reliance s.r.l. è disposta ad effettuare gratuitamente per gli anni 2021, 2022, 2023);*
- di abbreviare i tempi di realizzo dell'attivo.*

*Dall'altro lato il fallimento:*

- non godrebbe delle postergazioni e delle riduzioni di costi, condizionate all'omologa;*
- non consentirebbe di realizzare maggiore attivo non essendo emerse fondate possibilità di esperire azioni revocatorie e concrete possibilità di esercitare con un risultato apprezzabile le azioni di responsabilità”.*

Per il resto, il Collegio si riporta a quanto già espresso da questo Tribunale in occasione del decreto di ammissione della società alla procedura - sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla parte ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. e sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, integrante, nel caso in esame, una conclamata situazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 5 L.F.

Deve inoltre confermarsi la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F., che pure è stata valutata in sede di ammissione della società alla procedura alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della relazione di attestazione.

Per quanto concerne possibili fattori sopravvenuti nella fase successiva all'adunanza il Commissario, *ut supra*, ha escluso l'insorgenza di circostanze da riferire.

In tema di spese di giustizia si consideri che il socio Value s.r.l. ha integrato (con il versamento di € 13.531,91 richiamato in apertura) le disponibilità liquide della società per consentire alla stessa di fare fronte al pagamento dell'acconto di € 18.000 per spese di procedura disposto con il decreto di ammissione ex art. 163 L.F.. Il conto corrente della procedura presenta un saldo attivo di € 140.008,50 al 7.7.22, e quindi non appare necessario un ulteriore versamento a tale titolo.

In sintesi, quindi, non emergono elementi concreti che consentano di escludere la fattibilità del piano definitivo della società proponente ed anzi lo scenario attuale e della tempistica di adempimento.

Poiché sono state raggiunte le maggioranze di legge e non sono state proposte opposizioni, il Tribunale – completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533) - può procedere alla omologa del Concordato.

Si provvede alla nomina di un liquidatore, come da paragrafo di cui *infra*.



### *In ordine alla individuazione del Liquidatore*

Il Collegio conferma, al fine del contenimento delle spese di procedura e tenuto conto del circoscritto ambito dell'attività liquidatoria del concordato in esame, la nomina del **dott. Davide Giolo**.

Il Commissario Giudiziale ha confermato che il detto professionista possiede i requisiti di legge per assumere la carica e dunque, ai sensi dell'art. 182, 1° comma L. Fall. e la società proponente ha, infatti, concordato con il predetto professionista un importo "calmierato" di "euro 7.500 + Cassa Previdenza 4% e Iva 22%".

Residuano, quindi, l'ulteriore attivo da realizzare costituito dai macchinari ed attrezzature, che nella relazione ex art. 172 (pag.18-19) sono stimati in complessivi € 25.000 e le operazioni di riparto.

Quanto alle modalità della liquidazione, pur avendo il legislatore richiamato le norme in materia di liquidazione fallimentare limitatamente agli articoli 105-108 ter L.F. senza alcun riferimento al programma di liquidazione di cui all'art. 104 ter L.F., si ritiene, in linea generale, che la circostanza non sia ostativa a che il Tribunale, in sede di omologa del concordato, imponga al liquidatore la predisposizione, entro un determinato termine, di un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse.

Il mancato richiamo dell'art.104 ter L.F. appare infatti espressione della scelta di non estendere necessariamente alla procedura di concordato la specifica disciplina procedimentale stabilita per il fallimento dalla norma contemplante l'approvazione del programma di liquidazione e l'autorizzazione dei singoli atti esecutivi, non potendosi certamente ipotizzare una scelta del legislatore, in palese contrasto con il principio di buona amministrazione, contraria in via di principio allo strumento in sé della pianificazione delle attività liquidatore. Va d'altro canto considerato che dalla previsione dell'art. 2487 lett. c) cod. civ., relativa ai criteri di svolgimento della liquidazione delle società, è evincibile la regola generale della pianificazione quale strumento che già a livello di disciplina codicistica, oltre che sul piano della buona tecnica gestionale, connota fisiologicamente la liquidazione delle attività dell'impresa.

Pertanto, pur in assenza di un richiamo della specifica disposizione della legge fallimentare sul programma di liquidazione, è indubbio che il Tribunale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 182, comma 1, L.F., possa prevedere la redazione da parte del liquidatore di un piano, puntuale ed articolato sia sotto il profilo delle specifiche modalità delle singole operazioni liquidatore sia sotto quello delle relative scadenze temporali, da trasmettere al Commissario ed al Comitato dei Creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento per un efficace controllo sull'esecuzione del concordato.

Ciò posto tenuto conto dell'esiguo attivo ancora da realizzare e degli incombenti conseguenti, si ritiene congruo il termine di **30 giorni** dall'omologa per la comunicazione del piano delle attività di liquidazione al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori.

### *Spese di Procedura*

Il piano concordatario prevedeva un fondo per le spese di procedura di € 38.208,00 di cui € 30.408,00 per compenso del commissario giudiziale (comprese spese forfettarie e Cassa di Previdenza) ed € 7.800,00 per compenso del liquidatore giudiziale (compresa Cassa di Previdenza).



Il liquidatore giudiziale indicato dalla società, dott. Davide Giolo, ha dichiarato la disponibilità ad accettare l'incarico rinunciando all'applicazione dei minimi tariffari (e richiedendo, *ut supra*, il compenso massimo di € 7.500 oltre c.p. che ammonta ad € 300 ed IVA, che ammonta ad € 1.716,00).

Quanto al compenso del CG il fondo sopra riferito è evidentemente capiente, considerato che le modifiche intervenute prima dell'adunanza hanno consentito di ridurre l'attivo e il passivo, sicchè nella relazione ex art. 172 L.F. il CG ha dato atto che tenendo conto del piano concordatario modificato, delle transazioni autorizzate durante la procedura e delle vendite effettuate con procedura competitiva dal CG) l'attivo stimato ammonta ad € 162.559 ed il passivo ad € 281.781 (cui corrisponde un compenso massimo di € 16.391 comprese spese forfettarie e CPA) e conseguentemente anche le liquidazioni qui in esame verranno paramtrate a tali valori aggiornati.

### P.Q.M.

- 1) OMOLOGA il concordato preventivo proposto da **P&L TRADE S.R.L** (Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese 01397060458) con sede legale in Carrara, viale XX Settembre n. 312 bis, in persona del l.r. *pro tempore*,
- 2) NOMINA Liquidatore Giudiziale il dott. Davide Giolo, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
  - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione ancora da porre in essere con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori (ove funzionante);
  - b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e secondo il termine per i pagamenti ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi e di cui agli artt.105-108 ter L.F., previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa al Giudice Delegato, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto;
  - c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
  - d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio e il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
  - e) il Liquidatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale, che procederà alla relativa pubblicazione nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;
  - f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in Cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio- 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre di ciascun



anno che verranno comunicate anche ai creditori a cura del Commissario giudiziale ex art. 182 ult. co. L.F.; il Liquidatore dovrà, in ogni caso, fornire tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

- g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione anche visionando la documentazione contabile e fornendo il loro motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente e terranno tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione e in caso di rilevanti inadempimenti valuteranno con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
  - h) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla Procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
  - i) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
  - j) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 86 L.F.;
  - k) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, in ragione della tempistica di cui al piano, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati dal parere del Comitato dei Creditori, con l'eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;
  - l) entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in Cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e alla attestazioni di questi ultimi circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; il Commissario Giudiziale procederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;
  - m) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale e del Liquidatore solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
  - n) resta riservato al Giudice Delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 3) **manda al Commissario di formulare istanza di nomina del comitato dei creditori.**
- 4) dispone che trovino applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L.F.;
- 5) manda la Cancelleria per gli adempimenti.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 10.11.2022.



**TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE II CIVILE**

---

Il Giudice Estensore  
*dott. Luca Gianì*

Il Presidente  
*dott.ssa Luisa Vasile*